



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 417

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Indice

1. DDL S. 417 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 417	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (pom.) del 15/01/2019	11

1. DDL S. 417 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 417
XVIII Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Titolo breve: *Giudizio abbreviato*

Iter

18 gennaio 2019: ritirato

Successione delle letture parlamentari
S.417

ritirato

Iniziativa Parlamentare

Caterina Bini ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , GIUDIZIO ABBREVIATO

Classificazione provvisoria

Articoli

IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Art.1), REATI (Art.1), DIBATTIMENTO (Art.1),
CONDANNE PENALI (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 15 gennaio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 2 agosto 2018.

Annuncio nella seduta n. 30 del 2 agosto 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 417

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 417

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende riprendere e portare a compimento un importante lavoro iniziato nella scorsa legislatura e votato solo alla Camera dei deputati; parliamo di un disegno di legge che intendeva escludere dall'ambito di applicabilità del rito abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Occorre chiarire che la scelta di legiferare in tal senso non è guidata da alcun pregiudizio rispetto al valore dei riti alternativi e alla loro portata deflattiva né, tanto meno, si intende introdurre un intervento di tipo punitivo, di tipo, come si dice in maniera poco ortodossa, «forcaiolo», con il portato che può venire rispetto alla diminuzione delle garanzie dell'imputato; non si tratta di questo. Attualmente, anche in caso di delitti di sangue particolarmente efferati, il nostro codice prevede uno sconto di pena per il solo fatto che l'imputato abbia scelto, in una determinata fase processuale, peraltro insindacabile da parte del giudice, il rito abbreviato. Questo aspetto, se lo sommiamo al meccanismo del bilanciamento delle circostanze e dell'applicazione dello sconto di pena proprio del rito abbreviato, porta spesso a condanne decisamente irrisorie rispetto alla gravità, all'efferatezza e alla crudeltà di alcuni delitti. Con la misura che si intende introdurre con il disegno di legge *de quo*, il rito abbreviato e il conseguente sconto di pena di un terzo, non sarebbe esperibile per una serie di delitti particolarmente efferati e di gravissimo allarme sociale, quali: strage, omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenni, omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente, omicidio premeditato, omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio, sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio. E non da ultimo finirebbe con l'essere escluso nei casi di femminicidio. Come noto, nel corso della precedente legislatura, seguendo il solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul, è stato messo in campo e approvato un ampio spettro di interventi che ha toccato gli aspetti più diversi, l'educazione, la prevenzione e, anche, la repressione. Al riguardo merita di essere menzionata, da ultimo, la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, con la quale è stata introdotta la previsione dell'aggravante dell'ergastolo nei casi in cui l'omicidio avvenga all'interno di un rapporto matrimoniale e nei casi di unione civile e convivenza. In un Paese, l'Italia, dove ogni due giorni una donna muore per mano di un uomo, dal 1981, anno dell'abrogazione del delitto d'onore, ad oggi, nessuno si era preoccupato di introdurre l'aggravante dell'ergastolo per gli omicidi commessi all'interno del matrimonio, della convivenza o dell'unione civile.

Con il presente disegno di legge si intende, dunque, continuare sulla strada dell'adozione di misure di contrasto ai delitti di particolare efferatezza, tra i quali spicca senza dubbio alcuno, il femminicidio.

In particolare, l'articolo 1, modificando l'articolo 438 del codice di procedura penale, esclude dall'applicazione del rito abbreviato i procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo, secondo l'impostazione già adottata nel 1987 con la disciplina originaria del nuovo codice di procedura penale, impostazione che, val la pena sottolineare, aveva superato efficacemente il vaglio della Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 23 aprile 1991.

L'articolo 2 introduce nel codice di procedura penale i nuovi articoli 438-*bis*, che consente la richiesta di rito abbreviato, subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto ovvero come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, e 438-*ter* che prevede, in applicazione del principio del giudice naturale e dell'articolo 102 della Costituzione, un rito abbreviato davanti alla corte di assise, quando si proceda per uno dei delitti su cui essa è competente e per i quali la legge non preveda la pena dell'ergastolo.

L'articolo 3 modifica per coordinamento l'articolo 442 del codice di procedura penale nelle parti in cui presuppone la possibilità di giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo.

L'articolo 4 reca modifiche in materia di decreto che dispone il giudizio abbreviato.

L'articolo 5, con riguardo al concorso di circostanze, modifica l'articolo 69 del codice penale, stabilendo, con riguardo ai delitti contro la persona, il divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti laddove concorrano con le aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numero 1), l'aver agito per motivi abietti o futili e 4), l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, del codice penale.

L'articolo 6 reca norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

c) al comma 6, le parole: «ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-*bis* e 5, esse possono essere riproposte».

Art. 2.

(Rito abbreviato nel dibattimento)

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 438-*bis*. - *(Rito abbreviato nel dibattimento)*. - 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-*bis* e 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il

giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

Art. 438-ter. - *(Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise)*. - 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale)

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

Art. 4.

(Modifica in materia di decreto che dispone il giudizio abbreviato)

1. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-ter. - *(Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise)*. - 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 69 del codice penale)

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze attenuanti ad effetto speciale, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al giudizio abbreviato vigenti prima della predetta data.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 417
XVIII Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Titolo breve: *Giudizio abbreviato*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 61 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
61ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo, parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio 2019.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che nella seduta del 10 gennaio la relatrice Piarulli aveva illustrato uno schema di parere sul testo.

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) illustra anche una proposta di parere sugli emendamenti (pubblicata in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperto il dibattito.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) rileva in relazione all'emendamento 4.2 a sua firma la condivisibilità dello stesso, criticando il ricorso all'istituto della conversione del pignoramento e invitando il Ministero a verificare i dati statistici sull'applicazione effettiva di tale istituto. Riguardo all'emendamento 4.8 ne sottolinea la portata provocatoria, volta a richiamare l'attenzione sulla difficile congiuntura economica.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) interviene sollecitando un ripensamento da parte della relatrice sugli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene sull'emendamento 7.0.9. Dopo aver illustrato le ragioni alla base del proprio emendamento, auspica un ripensamento della relatrice in merito alla problematica con

il rischio che altrimenti si faccia ricadere la cattiva organizzazione dell'amministrazione della giustizia che non è in grado di fornire un numero adeguato alle esigenze reali di braccialetti elettronici, in danno dell'imputato che sarà pertanto costretto a scontare la misura cautelare in carcere.

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) conferma la propria proposta di parere.

Il sottosegretario FERRARESI valuta positivamente detta proposta.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, è approvata la proposta di parere della relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Interviene il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) per illustrare il provvedimento in titolo, sul quale le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 13 febbraio 2019. Esso è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919, relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito dei procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Il provvedimento - che consta di quattro articoli - adegua la disciplina sul gratuito patrocinio, contenuta nella Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (TU spese di giustizia), in relazione ai limitati profili per i quali non risulta ancora pienamente conforme al contenuto della direttiva 2016/1919.

Sottolinea come la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, oltre che garantita a livello costituzionale dall'articolo 24, comma terzo, della Costituzione, è attualmente contenuta, a livello ordinario, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115, già ricordato. Il sistema italiano prevede quindi un ampio quadro di tutele difensive, che assicura che il trattamento previsto per il cittadino italiano sia garantito anche al cittadino straniero ed all'apolide residente nello Stato.

Tornando allo schema in esame, sottolinea che l'articolo 1 novella l'articolo 75 del citato TU spese di giustizia per estendere l'ambito applicativo della disciplina sul gratuito patrocinio alle ipotesi in cui l'Italia sia parte attiva o passiva delle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo. Ricorda che il Mandato di arresto europeo (MAE) è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea (Stato membro di emissione), in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. Nell'ordinamento nazionale sono previste due procedure di consegna: passiva e attiva.

Con la prima si richiede all'Italia, tramite il Ministro della giustizia, la consegna di una persona che si trovi sul proprio territorio; con la seconda è l'Italia che - sempre tramite il Ministro - richiede all'autorità competente la consegna di un soggetto che si trovi in altro Stato membro. Per quanto riguarda, in particolare, la procedura di consegna passiva, la competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria italiana. Ulteriore requisito per legittimare la consegna è quello della

cosiddetta doppia incriminazione, che prevede che il fatto per il quale si procede debba essere considerato reato sia dallo Stato membro di emissione che da quello di esecuzione.

Mentre l'articolo 5 della direttiva dispone il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dell'esecuzione delle procedure attive e passive esecutive del mandato d'arresto europeo, il citato articolo 75 prevede attualmente, al comma 2, un catalogo di procedimenti in cui si applica il gratuito patrocinio che non comprende tali procedure.

Viene, quindi, aggiunto all'articolo 75 del TU spese di giustizia un comma 2-*bis* che precisa che tale disciplina si applica in favore della persona, indagata o imputata, colpita da mandato d'arresto europeo: nelle procedure passive di consegna (quando cioè l'Italia esegue il mandato sul proprio territorio e consegna l'imputato allo Stato estero richiedente) dall'arresto fino alla consegna della persona ricercata (o fino al momento della definitività della decisione di mancata consegna); nelle procedure attive di consegna (quando cioè è l'Italia a chiedere allo Stato estero l'esecuzione del mandato) in favore della persona ricercata che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale perché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione. Precisa, come ricordato altresì dalla relazione illustrativa, che già le corti d'appello, interpretando estensivamente l'articolo 75 del TU spese di giustizia, applicano la disciplina del patrocinio gratuito a spese dello Stato ai soggetti interessati da procedure di consegna per mandato d'arresto europeo. Ciò, anche in base alle previsioni dell'articolo 90 dello stesso TU che prevede che "il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato". Ciononostante, si è ritenuto opportuno intervenire con la novella all'articolo 75 per allineare anche normativamente la disciplina del TU spese di giustizia al contenuto dell'articolo 5 della direttiva.

Il secondo profilo della disciplina del TU spese di giustizia ritenuto meritevole di intervento riguarda il gratuito patrocinio in favore degli autori di reati in materia di evasione di imposte sui redditi e dell'IVA. Una prima modifica - prevista dall'articolo 2 dello schema - riguarda l'articolo 91, comma 1, lettera *a*) del TU che esclude dal patrocinio a spese dello Stato l'indagato, l'imputato o il condannato per tale tipologia di illeciti. Poiché la direttiva 2016/1919 riguarda espressamente indagati e imputati, l'articolo 2 dello schema di decreto: espunge dall'articolo 91 il riferimento all'indagato e all'imputato, per allinearsi al contenuto della direttiva (l'esclusione dal gratuito patrocinio dell'articolo 91 riguarderà, quindi, solo i condannati); chiarisce che l'ambito applicativo dell'esclusione dal gratuito patrocinio riguarda i soli condannati "con sentenza definitiva". Nonostante quest'ultima modifica possa apparire ultronea - in quanto il riferimento dell'articolo 91 a "indagati, imputati e condannati" già chiarisce, per esclusione, che con quest'ultimo termine ci si riferisca ai definitivi (essendo già non definitivi gli indagati e gli imputati) e non ad appellanti e ricorrenti, la relazione illustrativa specifica che il Governo ha ritenuto di intervenire a fini di chiarezza interpretativa. Infatti, dopo la soppressione del riferimento a indagati e imputati, l'esclusione dal gratuito patrocinio dettato dall'articolo 91 avrebbe riguardato i soli condannati, ingenerando il dubbio che potesse riguardare anche i condannati in primo o secondo grado.

L'ulteriore modifica, sempre in materia di gratuito patrocinio per autori di reati tributari, è introdotta all'articolo 76, comma 4-*bis*, del TU spese di giustizia. Tale disposizione prevede una presunzione legale secondo cui, il reddito dei condannati in via definitiva per una serie di reati di particolare gravità (associazione mafiosa e reati connessi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi) si ritiene superiore ai limiti previsti (per aver diritto al patrocinio a spese dello Stato).

L'articolo 3 dello schema integra il catalogo di reati indicati dal comma 4-bis dell'articolo 76 del citato TU, prevedendo che la citata presunzione di un reddito superiore ai limiti cui consegue l'esclusione dal gratuito patrocinio (fatta salva la prova contraria) operi anche in relazione ai condannati definitivi per reati commessi in violazione delle norme per la Gratuito patrocinio e reati di evasione fiscale e IVA 5 repressione dell'evasione di imposte sui redditi e dell'IVA.

L'articolo 4 concerne, infine, la copertura finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 2, che amplia l'ambito applicativo del gratuito patrocinio agli indagati e condannati per i sopracitati reati tributari. In particolare, alla copertura degli oneri, valutati in 2,4 mln di euro all'anno a decorrere dal

2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea potrà rendere osservazioni entro il 3 febbraio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(417) Caterina BINI. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) procede in veste di relatore alla relazione illustrativa dei disegni di legge in titolo che propongono - ambedue - di escludere dall'ambito di applicabilità del giudizio abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Passando al merito illustra dapprima l'atto Senato n. 925, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati. Tale provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, per prevedere: che non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo; che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l'ergastolo, l'imputato può riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare e che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare, il giudice all'esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l'ergastolo, la riduzione di pena connessa al negato rito speciale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 441-*bis* del codice di procedura penale, che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, specifica che se le nuove contestazioni del pubblico ministero riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.

L'articolo 3 interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene.

L'articolo 4 modifica l'articolo 429 del codice di procedura penale, che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-*bis*, il provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato articolo 458 del codice di procedura penale, in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare.

Ricorda infine, che l'articolo 5 del disegno di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore.

Con riguardo all'Atto Senato n. 417, di iniziativa della senatrice Bini rileva come riproduca il

contenuto dell'Atto Camera n. 460, esaminato, presso l'altro ramo del Parlamento, congiuntamente alla proposta n. 392. Passando al merito, sottolinea che il disegno di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1, - similmente all' Atto Senato n. 925 - modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, inserendovi due ulteriori commi, in base ai quali: se il procedimento penale riguarda delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere il rito abbreviato; è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo. L'articolo 1, inoltre, modifica il comma 6 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, prevedendo che, in caso di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, o della richiesta di integrazione probatoria, l'imputato può riproporre le richieste fino a che, in udienza preliminare, non siano formulate le conclusioni.

L'articolo 2 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due ulteriori articoli. L'articolo 438-*bis* è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e consente all'imputato di rinnovare, o presentare per la prima volta, la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi: l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato; l'imputato, per il quale il pubblico ministero ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione; l'imputato, per il quale il pubblico ministero aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo. L'articolo 438-*bis* prevede, inoltre, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero ha modificato l'imputazione contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza. L'articolo 438-*ter* disciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'articolo 5 codice di procedura penale) per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

L'articolo 3, analogamente all'Atto Senato n. 925, con finalità di coordinamento, sopprime dall'articolo 442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento alle diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo.

L'articolo 4 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale, introducendo l'articolo 134-*ter*, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-*ter* del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della Corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 - concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

L'articolo 5 della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di circostanze nei delitti contro la persona. Si prevede, in particolare, che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti o futili (articolo 61, n. 1, del codice penale) o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone (articolo 61, n. 4), eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti

o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo successivamente potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

L'articolo 6 contiene la norma transitoria in base alla quale la riforma del rito abbreviato si applica anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina attuale continuerà però a trovare applicazione per i procedimenti penali in corso nei quali sia già stata presentata richiesta di rito abbreviato, entro il termine previsto dall'articolo 438 comma 2 (ovvero il momento della formulazione delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore in sede di udienza preliminare). L'articolo 7 dispone, infine, l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) richiede un approfondimento in merito all'abrogazione dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1002 (Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi) e con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 552 (Disposizioni in materia di giustizia telematica).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La Commissione,
esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,
richiamati gli articoli 4 e 7;
richiamata la necessità che gli interventi di edilizia penitenziaria vengano al più presto realizzati rispecchiando le esigenze strutturali e quelle di sicurezza penitenziaria, con il previsto adeguato coinvolgimento dei tecnici dell'amministrazione penitenziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Esaminati gli emendamenti nonché l'emendamento 10.0.1000 e i relativi subemendamenti, la Commissione esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- sull'emendamento 4.2, si valuti il rischio di provocare un allungamento dei tempi del

procedimento;

- sull'emendamento 4.8, si valuti quindi l'indeterminatezza del termine legato all'inizio della crisi economica;
- sull'emendamento 4.11, si valutino i profili di ricorso alla forza pubblica;
- sull'emendamento 4.12, si valuti il profilo di un'esecuzione attuata dall'avvocato del precedente;
- sull'emendamento 5.0.9, si valuti la compatibilità con la nuova disciplina dell'insolvenza;
- sull'emendamento 7.0.9, si valuti la circostanza che la disponibilità del braccialetto elettronico è una verifica che spetta già agli organi di polizia;
- sugli identici emendamenti 10.22 e 10.23 valutino le Commissioni di merito al capoverso "303-*novies*" la sostituzione del termine "multa esclusivamente di natura amministrativa" con quello "sanzione amministrativa pecuniaria".

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

